

11629 2010

11629/10

17

N°	021/10
13 OTT. 2010	
N°	REP.

Avv. Acceloni

TRIBUNALE DI MILANO
2010

28 OTT. 2010

RICHIEDENTE *el 4B*

OGGETTO *el 5.31*

APPLICAZIONE *el 5.31*

Euro

N.R.G. 71660/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE III CIVILE

In formazione monocratica nella persona del Giudice Unico, Alima Zana, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

[redacted] in persona del suo titolare, corrente in [redacted]
via [redacted] rappresentata e difesa dall'avv.to [redacted] ed elettivamente domiciliata in
[redacted], giusta delega a margine dell'atto di citazione

-ATTORE-

CONTRO

[redacted], residente in [redacted], rappresentata e
difesa dall'avv.to Matteo Rezzonico, con studio in Milano, via Rossetti n.17, giusta delega a
margine della comparsa di costituzione e risposta

COSTITUITA-

-CONVENUTA

E NEI CONFRONTI DI

[redacted], residente in [redacted],
[redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in [redacted],
[redacted] elettivamente domiciliato presso l'avv.to [redacted], con studio in [redacted]
[redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
sede in [redacted]

-CONVENUTI CONTUMACI-

OGGETTO: giudizio di divisione in relazione bene immobiliare sottoposto ad espropriazione

CONCLUSIONI:

R

vedi allegati

DISTRETTO GIUDIZIARIO
CANTIERE
MILANO
F.
M. 11 GEN 2011

Le Nanni
TRIBUNALE DI MILANO
& CANCELLIERE
12 GEN 2011
RICHIESTA N. *11/08*
COPIA CONFORME
CON-SENZA URGENZA
APPLICARE MARCHE PER DIRITTI
EURO *18.531*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio origina da un processo esecutivo immobiliare (n.r.g.e. 507/2004) promossa da [REDACTED] di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], avente ad oggetto la frazione di un mezzo dell'immobile sito nel comune di [REDACTED], [REDACTED].

Il giudice dell'esecuzione, attesa l'indivisibilità del bene pignorato, ha disposto il giudizio di divisione.

In questa sede, è stata dichiarata la contumacia di [REDACTED], del comproprietario [REDACTED] e dei creditori intervenuti nella procedura espropriativa nonché di quelli iscritti non intervenuti, [REDACTED], [REDACTED].

Nel corso del giudizio, si è costituita [REDACTED], la cui difesa ha dato atto che nel corso del procedimento esecutivo è stata disposta la conversione: ha quindi invocato la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., istanza rigettata dal giudice con provvedimento 9.2.2008.

Su istanza dell'attore la causa è stata rimessa alla fase decisoria, sussistendo contestazione tra le parti circa il regime delle spese del presente giudizio.

All'udienza del 28.9.2010 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito della discussione orale della causa il giudice in data 13.10.2010 ha pronunciato la presente sentenza, di cui ha dato lettura alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio va definito con sentenza, considerato che tra le parti è sorta contestazione circa il regime delle spese di causa e non potendo perciò essere definito il giudizio con semplice ordinanza.

2. Ciò premesso, va dichiarata in primo luogo la cessazione della materia del contendere, considerato che il giudizio era stato incardinato quale parentesi del giudizio di esecuzione al limitato fine di consentire la monetizzazione della frazione dell'immobile di proprietà dell'esecutata. Poiché costituisce fatto pacifico ed incontestato che il processo esecutivo si è concluso (a seguito dell'ammissione al beneficio della conversione richiesta dalla debitrice, transazione inter partes conclusa e conseguente estinzione del processo) viene meno l'interesse ad agire in questa sede da parte dell'attore, avendo il suo credito già trovato soddisfazione.

Con la conseguenza che il presente giudizio si conclude con un pronuncia in rito, di cessazione della materia del contendere.

3. Quanto al governo delle spese, è principio generale che nei procedimenti di divisione le spese di causa vanno a carico della massa per quegli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza negli altri casi.

Ciò premesso, nel caso in esame le stesse vanno sopportate dal debitore, qui convenuto, [redacted] giacchè il giudizio si è concluso non già per il riconoscimento dell'inesistenza del credito azionato dall'attore, ma in quanto il debitore si è avvalso della facoltà *ex lege* prevista di sostituire al bene pignorato una somma pari ai crediti azionati e, successivamente, a seguito di transazione, il processo esecutivo si estinto.

Tale evento è intervenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio, disposto per ordine del giudice alla luce della disposizione normativa di cui all'art. 600 c.p.c.. Il creditore procedente, qui attore, ha dovuto pertanto sopportare le spese del presente giudizio al fine di potere vedere soddisfatto coattivamente il proprio credito.

Solo in seguito, si ripete, [redacted] ha chiesto di essere ammessa al beneficio della conversione e, a seguito di transazione, ha fatto venire meno le ragioni per proseguire il presente giudizio. Qualora tale diverso esito della procedura esecutiva, su iniziativa del debitore, non avesse avuto luogo, le spese sarebbero state sopportate dalla debitrice-convenuta, giacchè il diritto di procedere in *executivis* non era contestato ed era fondato su valido titolo esecutivo.

4. Con la conseguenza che, in virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio sarebbero comunque state sopportate dalla debitrice. Esse si liquidano come da dispositivo, tenuto conto: della rapida scansione del presente giudizio; della definizione della causa con sentenza ex art. 281 *sexies*, c.p.c., senza deposito quindi degli scritti difensivi finali; dalla liquidabilità in questa sede delle sole spese del presente giudizio e non già quelle della fase esecutiva (ad esempio, esame della conversione del pignoramento).

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] di [redacted] contro [redacted] e [redacted] nonché nei confronti di [redacted] e [redacted] e con atto di citazione notificato in data 14-16.11.2006, ogni altra domanda diversamente disattesa e rigettata così provvede:

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
- 2) condanna la convenuta [redacted] al pagamento delle spese processuali, liquidate in € [redacted] di cui € [redacted] per spese, [redacted] per diritti ed € [redacted] per onorari, oltre IVA e CPA, spese di registrazione e spese generali

Così deciso, in Milano il 13 ottobre 2010 Il Giudice Alima Zana

AVVISO
ELEMATICO
13-10-2010
AZ

N°	CRON.
13 OTT. 2010	
N°	REP.

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in Cancelleria
OGGI

13-10-2010
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Antonella Franciò